



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	Provveditorato, Economato, Casa e Patrimonio

DETERMINAZIONE

N. <u>136</u> / gen. del <u>16/03/2011</u>	N. <u>37</u> del <u>15.02.2011</u>
--	------------------------------------

Oggetto: Affrancazione canone di natura enfiteutica, art. 33 Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332. Ditta : ROMAGNA ARMANDO

L'anno duemilaundici, addì 15 del mese di febbraio, alle ore 17,20
nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Visto che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo, disciplinato dal Codice Civile, articoli 957 e seguenti.

Considerato che la Legge 22 luglio 1966, n. 607 e la Legge 18 settembre 1970, n. 1138 hanno disciplinato la normativa rendendo più facile il ricongiungimento del dominio diretto (concedente) e dominio utile (enfiteuta) attraverso l'affrancazione.

Che con l'affrancazione l'enfiteuta diviene proprietario del fondo col pagamento di una somma in denaro detta prezzo di affrancazione. Che l'enfiteuta può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi, sia per atto testamentario. Che l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo, a pagare un canone annuo pari a 12 volte il reddito dominicale, a pagare le imposte sul fondo, a non cedere il fondo in subenfiteusi. Ha il diritto di godere del fondo e di raccoglierne i frutti, di affrancare il fondo pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone enfiteutico.

Vista la sentenza n. 143 del 1997 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiari costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Visto l'articolo 971 del Codice Civile, Libro Terzo, titolo quarto, che dispone: "Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali."

Visto quanto disposto a pag. 368 della "Verifica demaniale del Comune di Terracina" dal Prof. Avv. Ugo Petronio, redatta in data 22 luglio 1996, regolarmente pubblicata all'albo pretorio del Comune e quindi avente valore, ovvero che "i terreni sono stati concessi in enfiteusi con provvedimenti ante 1924, essi non sono più appartenenti al Demanio Civico di Terracina, ma rimane a carico dei proprietari il solo onere dell'affrancazione del canone enfiteutico su di essi gravante";

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto che il signor Romagna Armando, nato a Terracina (LT) il 16 settembre 1940, codice fiscale RMGRND40P16L120N, e residente a Terracina (LT) in Via delle Arene n. 234/ter, nella sua qualità di possessore livellario di terreno gravato da canone enfiteutico, in data 13 dicembre 2010, prot. n. 67675/I, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante su parte del terreno già in enfiteusi perpetua all'impianto del catasto italiano (1924-1927), distinto ora in N.C.T. del Comune di Terracina al foglio 99 particella 265 (vigneto) di mq. 1.150;

Accertato che il signor Romagna Armando è subentrato nella proprietà dell'immobile di cui al foglio 99 particella 265 a seguito di atto di compravendita datato 29 dicembre 2004, rogante Dott. Raffaele Ranucci, Notaio in Terracina, repertorio n. 88420 raccolta n. 22500, registrato a Latina al n. 307 in data 17 gennaio 2005 e trascritto a Latina il 18 gennaio 2005 al n. 1295/799 e denuncia di successione del 16 dicembre 2003 n. 8452.1/2004 presentata a Latina al n. 9 vol. 564;

Accertato che la particella 265 del foglio 99 di mq. 1.150 risultava gravata da canone enfiteutico per concessione enfiteutica antecedente all'impianto del Catasto Italiano (1924/1927);

Considerato che, ai fini dell'affrancazione di cui trattasi, il capitale di affranco è stato determinato in applicazione della normativa vigente in materia e che lo stesso è stato regolarmente versato al Comune di Terracina - Servizio di Tesoreria sul cc/postale n. 12565040 a mezzo bollettino n. 87 del 24 gennaio 2011 per l'importo di €. 1.346,00;

Vista la circolare n. 2/2004 del 26 febbraio 2004 della Direzione Agenzia del Territorio recante disposizioni sull'idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3283 del 22 gennaio 2010 con il quale ha assegnato alla Dott.ssa Ada Nasti la responsabilità, con contratto a tempo determinato di Diritto Pubblico, del Dipartimento Finanziario;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato dal Sindaco con la sopraindicata nota n. 3283 del 23 gennaio 2010;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 32//II del 22 febbraio 2010 e n. 43//II del 26 marzo 2010, del Responsabile del Dipartimento Finanziario concernente "Organizzazione del personale Dipartimento Finanziario. Assegnazione compiti e responsabilità dei procedimenti";;

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria;

DETERMINA

1- di accogliere l'istanza presentata dal signor Romagna Armando, nato a Terracina (LT) il 16 settembre 1940, codice fiscale RMGRND40P16L120N, e residente a Terracina (LT) in Via delle Arene n. 234/ter, nella sua qualità di possessore livellario di terreno gravato da canone enfiteutico, in data 13 dicembre 2010, prot. n. 67675/I, intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante su parte del terreno già in enfiteusi perpetua all'impianto del catasto italiano (1924-1927), distinto ora in N.C.T. del Comune di Terracina al foglio 99 particella 265 (vigneto) di mq. 1.150;

2- di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario Comunale, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento Finanziario, fermo restando che le relative spese saranno a carico della ditta acquirente;

3- di dare atto che il capitale di affranco risulta regolarmente versato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria dall'interessato a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 12565040;

4- di demandare al Dirigente del Dipartimento Finanziario l'acquisto di titoli di rendita pubblica con l'impiego della somma di cui al precedente punto 3);

5- di dare, altresì, atto che la presente determinazione:

- viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale.
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Il Responsabile del Procedimento

Sig. Carlo Capicchio

**Il Dirigente del
Dipartimento Finanziario**

Dott.ssa Ada Nasti

Terracina, 15-02-2011

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.ssa Ada Nasti

Terracina, 15-02-2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente provvedimento viene ~~affisso all'albo pretorio~~ affisso all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, reg. n° _____;

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Dott. Luigi Pitone

Terracina, _____

* PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE



COMUNE DI TERRACINA
E' copia conforme all'originale
Terracina, il 16 FEB. 2011
L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Laquaglia